



**PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE NEL
D.LGS. 24 DEL 10 MARZO 2023**

WHISTLEBLOWING

Sommario

1. SCOPO.....	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
3. MODALITÀ OPERATIVE.....	4
3.1. Canali di segnalazione interna al COPEGO OP.....	4
3.2 Gestione della segnalazione pervenuta attraverso i canali interni al COPEGO OP.....	5
3.3 Contenuto della segnalazione	6
3.4 Analisi della segnalazione e sua istruttoria.....	7
4. Canale di segnalazione esterno diretto all'autorità anticorruzione	8
5. divulgazione pubblica	9
6. OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	9
7. DIVIETO DI ATTI RITORSIVI	10
8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI	10

1. SCOPO

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione delle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea e delle regole contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (comprendendo in esso il Codice di Comportamento, le Parti Generale e Speciale del Modello stesso e i Protocolli) adottato dal COPEGO OP che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del COPEGO OP stesso o dell'Amministrazione pubblica e la tutela delle persone segnalanti.

Con il termine "segnalante" (il whistleblower), in conformità al D.lgs. 24/2023, si fa riferimento alla persona fisica che effettua la segnalazione, interna e/o esterna, o la divulgazione pubblica di informazioni relative alle violazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutela di:

- lavoratori subordinati;
- soggetti apicali con funzioni di amministrazione, direzione e controllo (ed azionisti) o sottoposti alla loro direzione o vigilanza;
- organi di vigilanza e di rappresentanza;
- tirocinanti / stagisti/volontari, anche non retribuiti;
- collaboratori liberi professionisti, consulenti o lavoratori autonomi in genere;
- fornitori;
- candidati,

che prestino la loro attività per conto o nell'interesse di COPEGO OP e che siano venuti a conoscenza della violazione segnalata in ragione del contesto lavorativo in cui operano (di seguito anche i "segnalante").

Questi soggetti possono segnalare quando: il rapporto giuridico è in corso, il rapporto giuridico non è ancora iniziato se le informazioni sono state apprese in occasione delle fasi precontrattuali, il rapporto giuridico è terminato, se le informazioni sono state apprese prima del suo scioglimento, durante il periodo di prova.

Ai sensi della presente procedura, in conformità al D.lgs. 24/2023, rientrano nella definizione di "violazione" tutti i comportamenti, atti ed omissioni che ledono l'interesse pubblico, l'interesse e/o l'integrità di COPEGO OP o dell'Amministrazione Pubblica in genere e che consistono in illeciti contabili, civili o penali oppure violazioni del Modello "231" adottato da COPEGO OP, comprensivo del Codice di Comportamento e dei protocolli.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono consistere in:

- violazione del Codice di Comportamento e del Modello 231/01 o di altre disposizioni, regolamenti o procedure aziendali;

- illeciti nell'ambito di: - appalti pubblici; - mercati finanziari; - prevenzione del riciclaggio e del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente e sicurezza nucleare; salute pubblica; protezione consumatori; tutela vita privata e sicurezza dei dati personali; sicurezza della rete e dei sistemi informativi (come per esempio, i reati ambientali, quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi);

- atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (per esempio, frodi, corruzione e qualsiasi attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);

- atti ed omissioni riguardanti il mercato interno europeo comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica le finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società (per esempio, violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società).

Non rientrano tra le segnalazioni previste e tutelate dal D.lgs. 24/23:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE)2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

3. MODALITÀ OPERATIVE

3.1. Canali di segnalazione interna al COPEGO OP

Il COPEGO OP ha attivato un canale informatico di segnalazione delle violazioni di cui al punto 2 della presente procedura atto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone eventualmente coinvolte o menzionate nella segnalazione, dell'eventuale facilitatore nonché del contenuto della segnalazione medesima e della relativa documentazione.

Detto canale informatico è costituito dal sistema di gestione delle segnalazioni su piattaforma della società EQS INTEGRITY LINE il cui provider è EQS Group Italia ed accessibile a tutti i destinatari della presente procedura al seguente link:

<https://copego.integrityline.com>

raggiungibile tramite porta d'ingresso presente nel sito web del COPEGO OP stesso.

Il canale consente di ricevere segnalazioni scritte (allegando anche eventuale documentazione) e di stabilire e mantenere un contatto tra il Team Ricevente/Gestore (di seguito anche “Team RG”) della segnalazione e il segnalante stesso.

La stessa piattaforma consente, inoltre, la possibilità di inoltrare segnalazioni orali a mezzo messaggistica. Si precisa che il sistema provvederà ad alterare la voce affinché non sia riconoscibile il segnalante.

Canali alternativi al canale informatico potranno essere adottati dal segnalante a propria esclusiva discrezione e preferenza ed in particolare:

- in forma scritta cartacea nella cassetta appositamente collocata all’entrata della sede amministrativa di COPEGO OP. Per l’utilizzo della posta cartacea, prendendo spunto dalle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), si dovranno usare tre buste (una indirizzata al Team Ricevente/Gestore delle segnalazioni che conterrà al suo interno due distinte buste: una nella quale sarà indicato l’illecito che si intende segnalare con eventuale documentazione allegata, la seconda nella quale sarà evidenziata l’identità del segnalante stesso);

- in forma orale mediante incontro in presenza con il Team Ricevente/Gestore delle segnalazioni.

Il segnalante potrà inserire la propria segnalazione nella porta di accesso situata nel sito web del COPEGO, rispondente al seguente indirizzo che si richiama di nuovo:

<https://copego.integrityline.com>

operante su sistema informatico atto a garantire l’immediata ricezione da parte del Team RG nel rispetto delle seguenti garanzie minime:

- avanzati sistemi di crittografia che impediscono a terze parti di avere accesso ai dati;
- un sistema di sicurezza SSL certificato e verificato;
- anonimato della segnalazione se desiderato dal Segnalante;
- continuità del sistema di segnalazione H24 per sette giorni su sette;
- data center certificato ISO 27001 compliant al GDPR e ubicato in Unione Europea.

Il canale informatico è gestito dal Team RG costituito da due persone che, per formazione e funzione, sono in possesso delle competenze e della formazione necessaria a gestire la segnalazione e a svolgere, con efficacia ed effettività, l’iter istruttorio.

Il Team RG delle segnalazioni è composto dai Signori, entrambi esterni al COPEGO OP: Dott. Rodolfo Mecarelli e Dott. Matteo Colombo, quest’ultimo Organismo di Vigilanza monocratico del COPEGO OP.

3.2 Gestione della segnalazione pervenuta attraverso i canali interni al COPEGO OP

La segnalazione di cui al punto 3.1 della presente procedura è ricevuta dal Team RG.

Il canale informatico garantisce l’immediata notifica della segnalazione pervenuta nella piattaforma dedicata attraverso apposito sistema di alert per il Team RG che, entro tre giorni, rilascerà al segnalante l’avviso di ricezione della segnalazione.

Il Team RG entro sette giorni, provvede a:

- aprire un fascicolo (cartaceo e/o informatico) per ogni segnalazione ricevuta nel quale saranno contenuti e conservati per un periodo massimo di cinque anni (sempreché non sia necessaria una conservazione con tempi più lunghi per la tutela dei diritti sia del COPEGO OP sia di tutte le persone coinvolte nella segnalazione) tutti gli atti ed i documenti relativi alla segnalazione ed alla sua istruttoria. Premesso questo termine temporale massimo previsto dalla normativa, le segnalazioni interne pervenute tramite il canale interno al COPEGO OP, e la relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa;
- definire l'iter istruttorio più adeguato alla gestione della segnalazione, mantenendo traccia inerente alle scelte del Team RG stesso in un apposito verbale che viene a costituire parte integrante del fascicolo di segnalazione;
- nel caso sia ritenuto essenziale, per la corretta gestione e istruzione della segnalazione, conferire specifici incarichi a professionisti esterni al COPEGO OP o ricorrere alla raccolta di sommarie informazioni scritte o altri strumenti istruttori o ampliare la partecipazione nel corso degli approfondimenti anche alle Funzioni aziendali di volta in volta competenti per i necessari riscontri da svolgere in relazione a quanto segnalato;
- mantenere, durante tutta la fase istruttoria, una costante interlocuzione con il segnalante, richiedendogli ogni informazione e/o integrazione anche documentale eventualmente necessarie per poter avere la più ampia descrizione dell'illecito segnalato;
- mantenere il più adeguato livello di sicurezza per gli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati sulla base della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, disciplinando a tal fine le autorizzazioni al trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy nazionale) e, sempre a questo riguardo, gli eventuali conferimenti di incarichi a terzi.

3.3 Contenuto della segnalazione

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire al Team RG di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere almeno i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito del COPEGO OP o in collaborazione al COPEGO OP;
- b) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha realizzato i fatti oggetto di segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- h) l'eventuale presenza del così detto facilitatore.

Le segnalazioni anonime o inviate con modalità diverse da quelle indicate verranno comunque approfondite dal Team RG con le stesse modalità indicate nella presente procedura. Ciò in quanto il segnalante, inizialmente anonimo, potrebbe successivamente indicare le proprie generalità.

3.4 Analisi della segnalazione e sua istruttoria

Una volta ricevuta la segnalazione, il Team RG procede tempestivamente ad una prima analisi per verificare se si tratti o meno di segnalazione rilevante, se cioè rivesta i caratteri soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa. L'ammissibilità della segnalazione, infatti, deve essere preceduta dalla verifica della sussistenza dei presupposti quali la legittimazione del soggetto a fare la segnalazione e che l'oggetto di essa rientri tra gli ambiti di applicazione della norma.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa sarà trattata come ordinaria dandone immediata comunicazione al segnalante.

Se, al contrario, la segnalazione possiede tutti i presupposti sopra indicati, il Team RG procede con le ulteriori attività informando il Presidente del Consiglio di Amministrazione della ricezione della segnalazione (informazione che non comprenderà i dati identificativi del segnalante), laddove non coinvolto nella segnalazione. In caso di coinvolgimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'informazione sarà data agli altri membri del Consiglio di Amministrazione (se non coinvolti anch'essi nella segnalazione).

Se coinvolti i membri del CdA sarà data informazione al Collegio Sindacale. Se risulta interessato il Direttore Generale ne sarà data informazione all'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora, invece, il Team RG valuti che la segnalazione non sia rilevante in quanto carente di alcuno dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti, ne dà atto in apposito verbale con contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, trasmette la segnalazione alle Funzioni aziendali competenti al suo trattamento (per esempio, in caso di lamentele di natura commerciale proveniente dai fornitori o dai clienti).

Il Team RG presterà la massima attenzione, nella trattazione della segnalazione valutata rilevante, alle azioni definite "dare seguito" e "riscontro".

Si dà seguito solo alla segnalazione valuta ammissibile e, conseguentemente, sarà assicurata la tutela al segnalante secondo la norma del D.lgs. 24/2023.

Prendendo a riferimento le linee guida dell'Anac la segnalazione sarà giudicata inammissibile per:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, 1° comma, lettera a);
- accertato contenuto generico della segnalazione tale da non permettere la comprensione dei fatti o presentazione della documentazione allegata alla segnalazione non corrispondente però all'oggetto della segnalazione stessa;
- presentazione di sola documentazione senza segnalazione di condotte illecite;
- sussistenza di violazioni di lieve entità.

La decisione circa l'archiviazione della segnalazione giudicata inammissibile o irrilevante è sempre rimessa all'intero Consiglio di Amministrazione che potrà, se necessario o ritenuto opportuno, disporre ulteriori approfondimenti da parte del Team R/G.

La fase istruttoria potrà: i) coinvolgere la struttura aziendale interna interessata o soggetti esterni (per esempio, uno studio legale o un professionista informatico); ii) prevedere l'esecuzione di audizioni di persone interne o esterne al COPEGO OP; iii) rendere indispensabile le analisi della documentazione interessata dalla segnalazione, oltre quella eventualmente inviata dal segnalante stesso.

Una volta compiuta la fase dell'istruttoria, dopo averla svolta con tempestività, competenza e diligenza professionale, il Team RG della segnalazione deve fornirne riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, al massimo, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni previsto per l'avviso al segnalante della ricezione della segnalazione.

Poiché il periodo di tre mesi potrebbe non essere sufficiente a concludere la fase istruttoria il Team RG avrà cura di comunicare al segnalante al termine di tale periodo:

- l'avvenuta archiviazione, palesandone i motivi;
- la conferma della fondatezza della segnalazione e il suo inoltro agli organi decisori previsti;
- l'attività svolta fino a quel momento, con riserva di ulteriori informazioni se non è stato possibile terminare l'istruttoria entro i tre mesi (con la possibilità di estendere tale periodo a sei mesi).

Tutta l'attività del Team RG sarà tracciata mediante specifica formalizzazione e documentazione.

Il Team RG, per le sue attività istruttorie, può disporre di un suo budget di cui il Consiglio di Amministrazione fisserà l'entità con la stessa delibera con la quale viene adottata la presente procedura. Tale budget garantisce l'autonomia del Team RG durante la sua attività; per esempio, consentendogli la nomina di consulenti esterni al COPEGO OP in caso di segnalazioni che richiedano approfondimenti particolari o la necessità dell'assistenza di un legale.

Resta fermo il fatto che le decisioni su quanto emerso dalla segnalazione, una volta terminata la fase istruttoria da parte del Team RG, sono di competenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Annualmente, il Team RG riferisce al Consiglio di Amministrazione, con una relazione riepilogativa circa le segnalazioni ricevute e gli esiti dei rispettivi approfondimenti.

4. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO DIRETTO ALL'AUTORITÀ ANTICORRUZIONE

Nel caso in cui il segnalante abbia:

- effettuato una segnalazione utilizzando il canale interno al COPEGO OP ma senza averne esito;
- fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la segnalazione possa fargli correre il rischio di ritorsione;
- fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse,

il medesimo segnalante potrà effettuare la comunicazione attraverso il canale appositamente predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 24/23 raggiungibile attraverso il sito web della suddetta Autorità.

A proposito dell'ANAC si sottolinea che nel suo sito web sono indicate le associazioni di volontariato accreditate dalla stessa Autorità per dare assistenza gratuita ai possibili segnalanti.

5. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Come disposto dal D.lgs. 24/2023 all'art. 15, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste sia per il canale interno sia per quello esterno (quello indirizzato all'ANAC) e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il trattamento della segnalazione e della documentazione correlata deve avvenire secondo modalità che tutelino la riservatezza della identità del segnalante.

La società cui è affidato il canale di segnalazione garantisce i più elevati standard di conformità al GDPR (General Data Protection Regulation, il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n.679 del 2016) secondo modelli certificati.

Il Team RG, inoltre, risulta composto da professionisti che per le proprie competenze e loro formazione, garantiscono una adeguata conoscenza anche in materia di GDPR. Sono sia delegati al trattamento dei relativi dati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 29 del GDPR (persone istruite e autorizzate al trattamento dei dati personali) sia nominati ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il Sistema di Gestione e Protezione dei dati adottati dal COPEGO OP, la cui applicazione è chiaramente estesa al Team RG ed alle persone dallo stesso di volta in volta (eventualmente) coinvolte nel rispetto della presente procedura, prevede inoltre apposite cautele volte a garantire che sia tutelata la riservatezza dei dati del segnalante e delle attività di analisi e trattamento della segnalazione da parte del Team RG e di qualsiasi soggetto avesse accesso, per motivi di lavoro, ad iniziare dagli amministratori di sistema, ai predetti documenti, informazioni o sistemi informatici.

In tal senso, è stata sviluppata, secondo le regole della privacy by design e by default, con trattazione a parte, la valutazione d'impatto, l'aggiornamento del registro dei trattamenti, la redazione di specifiche informative privacy, l'atto di nomina del Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 28 del GDPR e gli atti autorizzativi ai sensi dell'art. 29 del GDPR dedicate alle persone che potranno trattare i dati personali emergenti dalla segnalazione.

7. DIVIETO DI ATTI RITORSIVI

Il COPEGO OP vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, del facilitatore o di altre persone fisiche o giuridiche collegate al segnalante ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.lgs. 24/23.

In particolare, la legge prevede la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, la retrocessione di grado o la mancata promozione, del mutamento di mansioni, la sospensione o restringimento della formazione, il cambiamento dei luoghi di lavoro, le note di merito/referenze negative, riduzione dello stipendio, modifica orario di lavoro, adozione di misure disciplinari, coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo, discriminazione, trattamento sfavorevole, mancata conversione o rinnovo del contratto, lesioni alla reputazione, risoluzione o mancato rinnovo contratto a termine, pregiudizi pecuniari come perdite di opportunità, atti lesivi del diritto di trovare occupazioni in futuro, conclusione anticipata o annullamento del contratto di servizi o forniture, richiesta di sottoposizione a accertamenti psichiatrici o medici nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Le ritorsioni eventualmente subite possono essere comunicate all'Autorità Nazionale Anticorruzione che ne dà informazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti ritorsivi sono nulli e il segnalante e le persone connesse hanno diritto alla cessazione della condotta ritorsiva, al risarcimento del danno e, in caso di licenziamento, alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Nell'ambito delle relative controversie instaurate dal segnalante, che sostenga di aver subito una ritorsione per aver effettuato una segnalazione, sarà il datore di lavoro a dover provare che l'atto ritenuto ritorsivo trovi causa da altri legittimi motivi completamente estranei alla segnalazione.

Inoltre, la violazione del divieto di ritorsione è sanzionabile sul piano disciplinare in conformità al sistema disciplinare aziendale adottato dal COPEGO OP all'interno del suo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo "231".

Nel quadro generale delle misure di protezione previste dal D.lgs. 24/23, che comunque si allega alla presente Procedura, rientrano anche:

- le condizioni per la protezione della persona segnalante di cui all'art. 16;
- le misure di sostegno di cui all'art.18;
- la protezione dalle ritorsioni di cui all'art.19;
- le limitazioni della responsabilità di cui all'art.20;
- invalidità delle rinunce e delle transazioni di cui all'art.22.

8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI

Possono costituire illecito disciplinare, sanzionabile con i provvedimenti previsti dall'intero complesso del sistema disciplinare aziendale adottato da COPEGO OP descritto nella Parte Generale del Modello "231", al quale, in ogni caso, si rinvia:

- la violazione delle misure di tutela del segnalante nonché l'adozione di atti ritorsivi o

discriminatori. Quindi, queste violazioni potrebbero essere addebitate sia al Team RG sia ad altri soggetti che, in base ai loro ruoli nel COPEGO OP, hanno attuato misure ritorsive di natura anche discriminatoria nei confronti del segnalante e delle persone che lo hanno supportato nell'inoltro della segnalazione, sempreché tali misure siano state prese in relazione proprio alla segnalazione;

- l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate. Questa violazione alla normativa potrebbe essere commessa dal segnalante.

È il caso qui di sottolineare (come ne sarà formalmente data informazione e formazione in occasione dei moduli formativi che accompagneranno la diffusione della presente procedura), che, ove risultassero non veritieri i fatti, gli avvenimenti, le circostanze, gli affari indicati dal segnalante, questi potrebbe essere incriminato penalmente per il reato di calunnia o di diffamazione.

Il reato di calunnia è previsto dall'art. 368 del Codice penale che recita così: *“Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.”* Gli anni di reclusione poi possono aumentare in alcuni casi particolari disciplinati sempre dallo stesso articolo.

Il reato di diffamazione è regolato dall'art. 595 del Codice penale che dispone nei primi tre commi: *“Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a mille trentadue euro. Se l'offesa consiste in un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemila sessantacinque euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo pubblico, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecento sedici euro.”*

Nel caso di violazioni da parte del Team RG circa l'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante, il Consiglio di Amministrazione del COPEGO potrà decidere di infliggere provvedimenti sanzionatori previsti dal sistema disciplinare aziendale già indicato.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2023

1^ revisione in data 12 aprile 2024 approvata dal CdA